

STATUTO

Costituzione – sede – durata

Art.1 - Ai sensi dell'art. 14 e seguenti codice civile e del D.Lfs. 4 dicembre 1997 n.460, è costituita l'associazione scientifico-culturale denominata "Istituto per la Ricerca in Sessuologia Clinica (I.R.S.C.)".

Art. 2 – L'associazione ha sede in Roma via Savoia n. 78; potrà istituire o sopprimere sedi secondarie con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Le sedi secondarie saranno regolate da una normativa interna emanata dal consiglio direttivo.

Art. 3 – La durata dell'associazione è illimitata. Può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Scopo

Art. 4 – Ogni fine di lucro è escluso dagli scopi dell'associazione, la quale è apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha per oggetto la ricerca scientifico-culturale concernente lo studio e l'applicazione pratica e la divulgazione della sessuologia, e quanto altro riguarda il benessere psico-fisico della persona e la promozione della salute. Tale scopo può essere perseguito nei modi ritenuti più efficaci dal consiglio direttivo, ed in particolare:

- a) organizzando e gestendo studi professionali e ambulatori, nei quali sia praticata la medicina, la psicoterapia e la sessuologia;
- b) promuovendo training di formazione professionale per medici, psicologi ed altre categorie professionali;
- c) stabilendo contatti con tutti quegli enti pubblici e privati o singoli ricercatori od operatori interessati ai problemi della salute psicofisica sia in Italia che all'estero;
- d) organizzando corsi di formazione ed aggiornamento, seminari, dibattiti e simili;
- e) promuovendo l'aggiornamento dei soci con seminari tecnici, pubblicazioni, sussidi audiovisivi ed altre iniziative;
- f) tutelando i diritti dei propri membri anche mediante la tenuta e l'aggiornamento di appositi albi professionali;
- g) curando la pubblicazione di riviste, libri ed articoli scientifici;
- h) aderendo ad organizzazioni nazionali o internazionali avendo scopi affini o di altra natura tale da favorire il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione stessa;
- i) prendendo o appoggiando iniziative scientifiche e culturali e quante altre ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi sociali.

Potrà compiere inoltre qualunque altra attività strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale.

Soci

Art. 5 – L'associazione è costituita da un numero illimitato di soci; essi hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire delle strutture e delle attrezzature che il sodalizio pone a loro disposizione, di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall'associazione.

Le condizioni per l'ammissione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti sono stabiliti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento e dalle disposizioni predisposte dal consiglio direttivo.

I soci debbono pagare anticipatamente le quote di partecipazione ed i contributi stabiliti dal consiglio direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 – I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) – ordinari: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del sodalizio e coloro che vi sono stati ammessi, contribuendo al perseguimento degli scopi dell'organizzazione.

Essi pagano la quota di ammissione ed una quota periodica nell'ammontare stabilito dal consiglio direttivo;

b) – onorari: sono nominati dal consiglio direttivo per speciali benemerienze acquisite nel campo della sessuologia. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo.

Art. 7 – Per essere ammesso all'associazione l'interessato deve inoltrare domanda al consiglio direttivo; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo. Quest'ultimo decide con deliberazione motivata.

Art. 8 – Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; egli è tenuto al pagamento delle quote periodiche e delle altre contribuzioni previste sino alla data della delibera del consiglio direttivo che accoglie il recesso.

Art. 9 – La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

j) per esclusione, quando il socio con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell'associazione;

k) per morosità nel pagamento delle quote associative e delle altre contribuzioni stabilite dal consiglio direttivo, trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo con decisione motivata.

Assemblea

Art. 10 – Possono intervenire all'assemblea i soci in regola con i versamenti e le contribuzioni stabiliti dal consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo direttivo con avviso da affiggersi nei locali dell'associazione, ovvero da spedirsi via fax o per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo – anche diverso dalla sede, purchè in Italia – del giorno, dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno; nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, che sarà diverso da quello previsto per la prima.

In assenza delle formalità che precedono, l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti i membri del consiglio direttivo, tutti i soci ed il collegio dei probiviri se nominato.

Art. 11 – L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da altra persona nominata dall'assemblea, la quale nomina un segretario e ove occorrono due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti.

Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12 – Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto; è in facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 13 – L'assemblea ordinaria approva i bilanci preventivo e consuntivo, nomina i componenti dell'organo direttivo determinandone il numero e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del sodalizio.

Essa è convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di aprile.

Art. 14 – L'assemblea straordinaria ha per oggetto le modifiche del presente statuto e lo scioglimento del sodalizio.

Art. 15 – L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sia prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 16 – L'assemblea straordinaria ha per oggetto le modifiche del presente statuto.

E' validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti o rappresentati.

Consiglio direttivo

Art. 17 – L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito al momento della nomina.

Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente ed il vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo con apposita delibera può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell'ambito della propria qualifica.

I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti il consiglio direttivo, i consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione; tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa. Il consigliere neo eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell'intero consiglio direttivo del quale fa parte.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso spese all'organo amministrativo che le abbia sostenute nell'interesse dell'associazione.

Art. 18 – Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè il Italia su iniziative del presidente, o quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere. L'avviso da affiggersi nei locali dell'associazione ovvero da spedirsi via fax almeno otto giorni prima della riunione, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da discutere.

In mancanza delle modalità che precedono, il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali del consiglio stesso.

Art. 19 – Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del sodalizio, senza limitazione alcuna.

Esso può predisporre regolamenti interni ai quali debbono adeguarsi gli associati.

Art. 20 – La rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio direttivo; in caso di sua urgenza o di suo impedimento egli è sostituito dal vice-presidente; la firma di questi fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza del presidente.

Esercizio sociale

Art. 21 – Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il consiglio direttivo predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; di essi possono essere rilasciate copie ai soci che ne facciano richiesta.

Patrimonio e finanziamento dell'associazione

Art. 22 – Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono sostenute con le seguenti entrate:

a) – quote ordinarie degli associati

b) - eventuali lasciti e donazioni

c) - erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;

d) – proventi per prestazioni di servizi vari.

Le entrate costituiscono il patrimonio dell’associazione, dedotte le spese di gestione del sodalizio.

E’ vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell’ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Collegio dei probiviri

Art. 23 – L’assemblea ordinaria può nominare tra i soci il collegio dei probiviri, costituito di tre componenti e di un supplente; essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il collegio è competente a giudicare per le infrazioni compiute dagli associati; le sue decisioni sono appellabili in assemblea.

Scioglimento

Art. 24 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale può nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Disposizioni generali

Art. 25 – Per quanto non contenuto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

F.to: Adele Fabrizi

“ Giuseppe Feroli - notaio